



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Atti di indagine preliminare

- A. Atti tipici di indagine
- B. Atti atipici



**A**

Atti tipici di indagine

1

- Individuazione (art. 361) e identificazione (art. 349)

2

- Assunzione di informazioni dall'indagato (artt. 350, 364)

3

- Assunzione di informazioni da potenziali testimoni (artt. 351 e 362) e da imputati in procedimento connesso (artt. 351 e 363)

4

- Ispezioni, perquisizioni, sequestri → mezzi di ricerca della prova tipici (libro III, titolo III)

5

- Accertamenti tecnici (artt. 359 e 360)

6

- Sopralluogo giudiziario (artt. 354, 359, 360)

7

- Prelievi e accertamenti coattivi (art. 349-bis e 359-bis)

8

- Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (artt. 266 ss.)

9

- Acquisizione dei tabulati telefonici (art. 132 d.lgs. 196/2003)






1. Individuazione e identificazione

Individuazione di persone
o di cose (art. 361)

Atto del **PM**
(delegabile alla p.g.)



Ricognizione dibattimentale (artt.
213 ss.) → di regola compiuta in
incidente probatorio (art. 392 lett. g)

Identificazione della persona
nei cui confronti vengono
svolte le indagini (art. 349)

Atto della **p.g.**





Individuazione di persone e di cose (361)

Quando è **necessario per la immediata prosecuzione delle indagini**, il pubblico ministero procede alla individuazione di persone, di cose o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale.

Le persone, le cose e gli altri oggetti sono presentati ovvero sottoposti in immagine a chi deve eseguire la individuazione.

Manca richiamo a disciplina **ricognizione** (213 e ss.)

Problema di scarsa **affidabilità** di una successiva ricognizione



«Ricognizione»
Mezzo di prova



**Capillare disciplina a tutela
dell'attendibilità dell'atto**


(Art. 213) Atti preliminari

Il giudice invita chi deve eseguire la ricognizione a descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda; **gli chiede poi se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere, se la stessa gli sia stata indicata o descritta e se vi siano altre circostanze che possano influire sull'attendibilità del riconoscimento**





(Art. 214) Svolgimento:
predisposizione scena +
tentativo di riconoscimento



Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice procura la presenza di almeno due persone il più possibile somiglianti, anche nell'abbigliamento, a quella sottoposta a ricognizione. Invita quindi quest'ultima a scegliere il suo posto rispetto alle altre, curando che si presenti, sin dove è possibile, nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe stata vista dalla persona chiamata alla ricognizione. Nuovamente introdotta quest'ultima, il giudice le chiede se riconosca taluno dei presenti e, in caso affermativo, la invita a indicare chi abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.

Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone (349)

La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (**indagato**) e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti (**possibili testimoni**)

Se una di queste persone **rifiuta di farsi identificare** ovvero fornisce generalità o documenti falsi, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e la trattiene fino a 12 ore, o 24 se l'identificazione risulta particolarmente complessa

Va sempre **avvisato il p.m.** che può ordinare il rilascio

Regole speciali solo per l'identificazione indagato

Alla identificazione dell'indagato «può procedersi anche eseguendo, ove occorra, **rilievi** dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché **altri accertamenti**» (c. 2)

Se gli **accertamenti** comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione del pubblico ministero (c. 2 *bis*)



Distonia con quanto previsto per perizia coattiva (224 *bis*) e prelievo investigativo di campioni biologici (359 *bis*), che devono essere autorizzati dal g.i.p.



2. Assunzione di informazioni dall'indagato

Sommario informazioni assunte dalla p.g. (art. 350)

TRE MODALITA'

I) informazioni con la presenza obbligatoria del difensore (I comma) → “quasi interrogatorio”

II) dichiarazioni spontanee (comma 7)

III) informazioni per la prosecuzione delle indagini (comma 5)



1. Assunzione di sommario informazioni (cc. 1-4)



C. 1 Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste dall'**art. 64**, sommario informazioni utili per le investigazioni dall'indagato che non si trovi in stato di arresto o di fermo

Divieto probatorio in favore degli indagati *in vinculis*




Necessaria la presenza del difensore

Prima di assumere le sommarie informazioni, la p.g. invita l'indagato a **nominare un difensore di fiducia** e, in difetto, provvede *ex art. 97 c. 3*

Le sommarie informazioni sono assunte con la **necessaria assistenza del difensore**, al quale la polizia giudiziaria dà tempestivo avviso. Il difensore ha l'obbligo di presenziare al compimento dell'atto.

2. Dichiarazioni spontanee dell'indagato alla p.g. (c. 7)

La p.g. può ricevere dichiarazioni spontanee dall'indagato, «ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto» dall'art. 503 c. 3



**Manca riferimento
all'art. 64**

Dichiarazioni spontanee sono utilizzabili come **prova** soltanto nella fase investigativa, mentre, in dibattimento, le si può usare solo per le **contestazioni** durante l'esame dell'imputato

3. Acquisizione di informazioni per prosecuzione indagini (cc. 5-6)

Sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli ufficiali di p.g. possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dall'indagato, anche se arrestato in flagranza o fermato, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini.



Utilizzabilità limitatissima

«Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l'assistenza del difensore sul luogo o nell'immediatezza del fatto è vietata ogni documentazione e utilizzazione»

Interrogatorio dell'indagato (art. 374, 364, 370, 415-bis)

Effettuato dal **PM** (con la presenza facoltativa del difensore) (art. 364 c. 4)

Delegato a un ufficiale di p.g. **solo se il soggetto è in libertà** (art. 370 c. 1) + con la **presenza obbligatoria** del difensore

Utilizzabile in dibattimento come **prova di quanto affermato**

Lettura contestazione
(art. 503 c. 5)

Lettura acquisizione
(art. 513 c. 1)



3. Assunzione di informazioni da potenziali testimoni e interrogatorio di imputati in procedimento connesso

a. Persone informate sui fatti (potenziali testimoni)

P.G.

P.M.

Sommarie informazioni da altri soggetti (s.i.t.) (art. 351 c. 1)

Informazioni dai potenziali testimoni (art. 362)

No tutela penale dell'obbligo di verità (al limite: favoreggiamento art. 378 c.p.)



Art. 371-*bis* c.p. → false informazioni al PM



Assunzione di informazioni da parte del p.m. (362)

Il p.m. assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. [...] Si applicano le disposizioni degli artt. **197, 197 bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.**

Assunzione di informazioni da parte della p.g. (351)

La p.g. assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362»

- **Tratto comune** → anticipazione del trattamento riservato ai testimoni
- **Differenza** → diversa tutela penale





Tutela del minore (in particolare vittima del reato) (artt. 351 comma 1-*ter* e 362 comma 1-*bis*)

1-*ter*. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, la polizia giudiziaria, **quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori**, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni **da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità**. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e **non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni**, salva l'assoluta necessità per le indagini.



b. imputati in un procedimento connesso o collegato

P.G.



P.M.

Sommarie informazioni da imputati in procedimenti connessi o collegati (art. 351 c. 1-*bis*)

Interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso (art. 363)



Applicazione analogica dell'art. 363

art. 210 c. 2, 3, 4 e 6



Connessione teleologica dell'art. 12 lett. c o collegamento probatorio dell'art. 371 c. 2 lett. b



avvertimento dell'art. 64 c. 3 lett. c



4. Ispezioni, perquisizioni, sequestri (mezzi di ricerca della prova)


ATTI CON FINALITA' DESCRITTIVA





Ispezioni (244)

«L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato» (c. 1)



Attività di osservazione e descrizione (nel verbale) di persone, luoghi e cose allo scopo di accertare ciò che resta della commissione del reato





Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono **scomparsi** o sono stati **cancellati**... (c. 2)

Chi procede all'ispezione **descrive** lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni

Inoltre...

Possono essere compiuti **rilievi** segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra **operazione tecnica**, anche in relazione a sistemi informatici o telematici







ATTO CON FINALITA' DI RICERCA


PM



PERQUISIZIONE
(artt. 247 ss.)

Personalmente o con delega
alla p.g. (art. 247 c. 3)

PG



**PERQUISIZIONE SU
INIZIATIVA DELLA P.G.** (art.
352) → *situazione di urgenza
tassativamente indicata +
procedimento di convalida del PM*




Art. 13 c. 3 Cost.






Perquisizioni (247)

«Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il **corpo del reato** o **cose pertinenti al reato**»



viene disposta una perquisizione **personale**

«Quando vi è fondato motivo di ritenere che **tali cose** si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'**imputato** o dell'**evaso**»



viene disposta una perquisizione **locale**

Perquisizioni d'iniziativa della p.g. (352)

Caso 1. (c. 1)

Nella flagranza del reato o in caso di evasione gli ufficiali di p.g. procedono a perquisizione **personale o locale**

PERSONALE → quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse...

LOCALE → ...ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso





Caso 2. (c. 2)

gli ufficiali di p.g. procedono a perquisizione personale o locale anche quando:

si deve procedere alla esecuzione della **custodia cautelare**, o di un ordine di **carcerazione**, o al **fermo**

+

ricorrono i **presupposti del caso precedente** (fondato motivo di ritenere che...)

+

sussistono particolari **motivi di urgenza** che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione


**In tutti e due i casi la perquisizione
va convalidata dal p.m. (c. 4)**



ATTO CON FINALITA' DI CONSERVAZIONE




PM



**SEQUESTRO
PROBATORIO** (art. 253)

Personalmente o con delega
alla p.g. (art. 247 c. 3)

PG




SEQUESTRO DA PARTE DELLA P.G.
(artt. 354 c. 2 u.p.) → PERICOLO DI
DISPERSIONE → TEMPESTIVA
CONVALIDA DEL P.M. (art. 355 u.c.)



Sequestro probatorio (253)

L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del **corpo del reato** e delle **cose pertinenti** al reato necessarie per l'accertamento dei fatti



Creazione di un vincolo di indisponibilità su una cosa mobile od immobile, attraverso spossessamento coattivo





Corpo del reato

«Sono corpo del reato le **cose** sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto (frutto che l'autore ricava dall'attività illecita), il profitto (vantaggio economico che deriva dal reato) o il prezzo (compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un soggetto a commettere un reato)»

(253 c. 2)

Cose pertinenti al reato

Tutte le altre cose che possono servire per **accertare i fatti** (relazione meramente eventuale con il reato → pertiene al reato ogni reperto utile alla decisione) → le cose dalle quali sia possibile estrarre un campione di DNA



MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA

OGGETTI MATERIALI

Coltello, pen drive, cellulare, hard disk

OGGETTI DEMATERIALIZZATI

Documento informatico →
quella rappresentazione di
un fatto incorporata in una
base materiale con metodo
digitale



Caratteristica fondamentale è la fragilità del dato informatico:

- a. Può essere modificato anche da un soggetto diverso dall'autore
- b. Un successivo accesso al file tramite il dispositivo provoca la modifica del contenuto dello stesso



Mezzi di ricerca della prova informatica

Convenzione di Budapest sul *cybercrime*
(2001) attuata con la l. 48 del 2008



Garanzie specifiche con riferimento alla genuinità e
alla volatilità del dato informatico

Dovere di **conservazione** del dato informatico originale e di **impedire l'alterazione successiva del dato** (artt. 244, comma 2, 247, comma 1-*bis*, 352, comma 1-*bis*, 354, comma 2)

Dovere di **formare una copia clone** che assicuri la conformità del dato informatico acquisito rispetto all'originale (artt. 354, comma 2; art. 254-*bis*)



Dovere di assicurare la non modificabilità della copia del documento informatico → art. 254-bis → catena di custodia → documentazione di ogni passaggio necessario ad acquisire e analizzare i dati

Garanzia dell'installazione dei sigilli informatici → art. 260 → garanzia facoltativa per il sequestro





5. Accertamenti tecnici

ACCERTAMENTO

→ Attività di interpretazione e valutazione critica che presuppone competenze tecnico scientifiche (differente rispetto al mero rilievo)



CONSULENZA
TECNICA
EXTRAPERITALE
(ART. 233)




Atto di nomina del pm
(art. 359 e 73 d.att.)

tracciamento del DNA sulla base di un campione biologico: definizione dell'impronta genetica




Attribuzione





Accertamenti tecnici disposti dal p.m. (359)

Il p.m., quando procede ad **accertamenti, rilievi** segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera



Consulente tecnico può compiere **ogni operazione** di tipo tecnico di cui il p.m. ritiene di aver bisogno per le sue indagini





Distinzione fondamentale

Accertamento tecnico ripetibile (art. 359)



Accertamento tecnico non ripetibile (art. 360 e 117 d.att.)

Atto di indagine segreto



Es.: **esame a tampone o *stub*** →
analisi particellare volta ad accertare
la presenza di particelle appartenenti
alla classe dei residui dello sparo
(piombo+antimonio+bario+stagno)
sui tamponi relativi alle mani

Necessità di assicurare
il contraddittorio

Es.: **autopsia** (art. 116 d.att.)





Accertamento tecnico non ripetibile

Due casi di
irripetibilità

gli accertamenti riguardano **persone, cose, o luoghi, il cui stato è soggetto a rapida modificazione** (360)

l'accertamento stesso determina modificazioni delle cose, dei luoghi o delle persone (117 disp. att.)

es.:
autopsia
(art. 116
d.att.)



Disciplina che il p.m. deve seguire quando vuole compiere un accertamento tecnico non ripetibile

Diritto di avviso

P.m. avvisa indagato, persona offesa e i loro difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico del consulente tecnico e della facoltà di nominarne a loro volta


Diritto di partecipare

I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve



Riserva di incidente probatorio da parte dell'indagato

prima del conferimento dell'incarico al consulente tecnico del p.m., l'indagato può formulare riserva di promuovere incidente probatorio



Difesa indagato vuole che accertamento tecnico si svolga, in sede di incidente probatorio, nella forma maggiormente garantita della perizia





Scelte del p.m. a fronte della riserva dell'indagato

A) p.m. **blocca** il suo accertamento tecnico e chiede al g.i.p. di disporre perizia in incidente probatorio

B) p.m. **rigetta** la richiesta se ritiene che il differimento dell'accertamento finirebbe per pregiudicarne il compimento

MA



se alla fine risulta che non sussistevano condizioni di urgenza e il p.m., nonostante la riserva, «ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento»



6. Sopralluogo sulla scena del crimine (art. 354)



Attività di conservazione
(comma 1)

Rilievi

e
accertamenti
urgenti sulle
cose (comma
2)

descrittivi, fotografici,
planimetrici, dattiloscopici,
plastici e sulla persona



PM non può
intervenire
tempestivamente
o non ha ancora
assunto la
direzione delle
indagini

Repertamenti attività della p.g. preordinate al prelevamento materiale delle tracce asportabili, alla loro conservazione e successiva trasmissione ai laboratori per le ulteriori analisi (le tracce biologiche (sangue, pelle, capelli, sperma e ogni altra traccia biologica che consenta l'estrazione del D.N.A); armi; bossoli; oggetti vari; indumenti; inneschi (nei casi di esplosioni, attentati dinamitardi, incendi dolosi etc.); sostanze stupefacenti; campioni di terreno; materiale informatico; audiovisivo e, in via generale, qualsiasi tipo di materiale che possa risultare utile per successivi accertamenti in laboratorio






Impostazione del codice (*LAW IN THE BOOK*)

**Polizia giudiziaria
insieme
all'ausiliario**



Solo attività **materiale descrittiva** (es. **guanto di paraffina, tampone a freddo, alcooltest, prelievo impronte digitali, prelievo tracce ematiche**)



**Solo il consulente
tecnico nominato dal
PM**



Attività di **accertamento tecnico in senso proprio**
(attività valutativa: lo studio e l'elaborazione critica di tali dati, condotti su base tecnico – scientifica)





LAW IN ACTION → PROTOCOLLI DELL'ENFSI
(EUROPEAN NETWORK OF FORENSICS SCIENCE
INSTITUTE)

I. Fase: Accertamenti urgenti (*first respondent*) → art. 354 c. 2 → *periculum in mora*

II. Fase: operazioni svolte, sempre tempestivamente, dagli **ufficiali di p.g. con competenze tecniche più approfondite** (*scene examiner*), ma in ragione della «**urgenza investigativa**» ~~cioè quella circostanza che~~ rende indispensabile ottenere riscontri dalla scena del crimine ai fini di una tempestiva prosecuzione delle indagini, anche quando non vi sia pericolo di dispersione o modificazione delle tracce e il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini

No
riscontro
normativo

III. Fase: attività dei c.d. «*forensic scientist*», cioè del personale dei reparti di polizia scientifica preposti all'analisi in laboratorio di quanto repertato e rilevato sulla scena del crimine → di regola il **PM nomina come consulenti tecnici a norma dell'art. 359 c.p.p.** gli appartenenti ai reparti di polizia scientifica della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri → tali attività sono svolte sotto la direzione del p.m., nelle forme della consulenza, e **ai sensi dell'art. 360 c.p.p.**




BPA (Bloodstain Pattern Analysis)



Si tratta di mera attività di repertamento oppure di un accertamento tecnico?



Nella prassi viene svolta **dalla p.g. nella seconda fase del sopralluogo** senza che vi sia una specifica copertura normativa





7. Prelievi e accertamenti coattivi

Nel corso del procedimento penale a carico di Gregori Fabio (per **abuso di credulità popolare di cui all'art. 661 c.p.**) il pubblico ministero aveva chiesto di procedersi con incidente probatorio a perizia medico legale allo scopo di accertare, attraverso prelievo ematico nei confronti dell'indagato e di altre persone appartenenti al suo nucleo familiare, l'eventuale identità dei polimorfismi genetici emergenti dagli effettuandi prelievi con quelli presenti ed accertati nel materiale ematico rinvenuto su una statua raffigurante la Madonna. Ammesso l'incidente probatorio, all'udienza fissata l'indagato manifestava la **volontà di non sottoporsi al prelievo ematico**

Corte cost. 238/1996: tutela della libertà personale → art. 13 Cost.: illegittimità costituzionale dell'art. 224 nella parte in cui consente misure restrittive della libertà personale finalizzate alla esecuzione della perizia, ed in particolare il prelievo ematico coattivo, senza determinare la tipologia delle misure esperibili e senza precisare i casi ed i modi in cui esse possono essere adottate



VUOTO NORMATIVO





PRASSI ELUSIVE → prelievo occulto





**D.L. 144/2005 CONV. L.
155/2005**



Prelievo coattivo di capelli o saliva disposto dalla p.g. ai sensi dell'art. 349 c. 2-*bis*

- Soggetto (solo l'indagato)
- oggetto (capelli, saliva)
- procedimento molto meno garantito (polizia - su autorizzazione del PM)
- applicazione generalizzata



**finalità di identificazione
(verifica corrispondenza tra
identità fisica e identità
anagrafica)**

**L. 85/2009 → ARTT. 224-*BIS*
E 359-*BIS***



Prelievo coattivo disposto su richiesta del PM (art. 359-*bis*)

Perizia disposta *ex art. 224-bis* (eventualmente in incidente probatorio *ex art. 392 c. 2*)

- Soggetto (anche terzi)
- oggetto (capelli, peli, mucosa cavo orale)
- procedimento molto garantito (limiti di tutela della salute → comma 4)
- applicazione limitata ai reati gravi



Finalità di individuazione dell'autore di un reato



Confronto con reperti trovati sulla scena del crimine (confronto interno)

Distruzione *ex art. 72-*quater d.att.**



PRELIEVO CONSENSUALE

A opera della p.g.
(art. 354 c. 3)



A opera del
PM (art. 360)



A opera del
giudice (art.
224)



No limiti di applicabilità
(qualsiasi reato)

No modalità di prelievo

No distruzione





Profili genetici tratti da campioni biologici prelevati sulla persona nel procedimento penale



Non confluiscono nella banca dati nazionale

Ma possono essere posti a confronto



Banca dati nazionale del DNA



afflusso

Profili genetici delle persone scomparse o di cadaveri o resti cadaverici non identificati (art. 7, lett. c, l. 85)

Profili genetici delle persone ristrette nella libertà personale per un delitto per il quale è consentito l'arresto facoltativo in flagranza (art. 9 c. 1)

Profili genetici tratti da **reperti biologici** acquisiti, su cose, nel procedimento per qualsiasi reato (art. 10 c. 1)

Profili genetici tratti da **reperti biologici** acquisiti, su cose, in procedimento chiuso con sentenza definitiva ma mai analizzati (art. 10 c. 2)






D.P.R. 07/04/2016

Regolamento Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009.

Art. 3

La banca dati e' collocata presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Servizio per il sistema informativo interforze della Direzione centrale della Polizia criminale.



Art. 4


Il laboratorio centrale e' collocato presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dei detenuti e del trattamento.

2. Il laboratorio centrale e' dotato di strutture robotizzate in grado di compiere le seguenti fasi di tipizzazione del DNA:


- a) accettazione, catalogazione e conservazione del campione biologico;
- b) set-up del campione;
- c) eventuale fase di estrazione del DNA;
- d) eventuale fase di quantificazione;
- e) amplificazione del DNA mediante PCR, ovvero moltiplicazione in vitro di frammenti di DNA mediante reazione a catena dell'enzima polimerasi;
- f) lettura ed interpretazione del profilo del DNA mediante sequenziatore automatico.




**Prelievi o accertamenti
coattivi**



Compiuti con
l'esercizio di poteri
coercitivi (artt. 359
bis e 224 *bis*)



**Prelievi o accertamenti
obbligatorii**




L'ordinamento sanziona
il rifiuto di sottoporsi
all'accertamento (art.
186, comma 7, cod.
strada)



Artt. 186 cod. strada:

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad **accertamenti qualitativi non invasivi** o a prove, **anche attraverso apparecchi portatili**.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito **con le pene di cui al comma 2, lettera c)**. La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.





Strumento
molto
efficiente e
insidioso
+
carattere
multiforme

8. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni



Diversa funzione

- ricerca della prova (artt. 266-271)
- ricerca del latitante (art. 295)
- funzione preventiva (art. 226 disp. att.)



Diverso oggetto

- Conversazioni telefoniche (intercettazioni telefoniche)
- Conversazioni tra presenti (intercettazioni ambientali)
- Comunicazioni telematiche (intercettazioni telematiche)





VALORI CONFLIGGENTI DI RILEVANZA COSTITUZIONALE

ACCERTAMENTO DEI REATI E
REPRESSIONE DEL CRIMINE
(ARTT. 25, 101, 112 COST.)



SEGRETEZZA DELLE
COMUNICAZIONI (ART.
15 COST.)

~~DIRITTO AL SILENZIO
(CORTE COST. 34/1973)~~





Nozione (Cass., sez. un., 28 maggio 2003, Torcasio):
atto del procedimento che si effettua mediante **strumenti tecnici** e si traduce **nella captazione del contenuto di comunicazioni riservate da parte di un soggetto terzo e clandestino**





1

Comunicazioni riservate



2

Strumenti tecnici di captazione




3

Terzietà e clandestinità





Soggetto captante **deve essere assolutamente estraneo al colloquio e deve operare in modo clandestino**



La registrazione di una conversazione effettuata da uno degli stessi interlocutori è **documento** della conversazione





**Agente attrezzato per il suono → registrazione fonografica
effettuata occultamente da uno degli interlocutori d'intesa con la
polizia giudiziaria**

**Corte cost. 320/2009 →
documentazione di un atto di
indagine e non prova
documentale**

**Ascolto contestuale → attività
analoga all'intercettazione (arg. ex
art. 266 lett. f) → se manca
l'autorizzazione l'atto è
inutilizzabile perché sono stati
surrettiziamente aggirate le
regole previste per le
intercettazioni**

**Mera registrazione e ascolto
differito → Cassazione → attività
di indagine atipica → consenso di
uno dei partecipanti → incidenza
inferiore sulla segretezza della
comunicazione → sufficiente un
decreto motivato del PM**





Presupposti → artt. 266-267

a. Si proceda per i reati indicati nell'art. 266 (bilanciamento in astratto)

b. **Gravi indizi di reato** (art. 267)

c. Assoluta indispensabilità ***per la prosecuzione*** delle indagini (art. 267)





INTERCETTAZIONI AMBIENTALI

ART. 266 COMMA 2 → se vanno effettuate in **abitazioni, altri luoghi di privata dimora e le relative appartenenze** → **PRESUPPOSTO ULTERIORE: FONDATA MOTIVO DI RITENERE CHE IVI SI STIA SVOLGENDO L'ATTIVITA' CRIMINOSA**



art. 13 del d.l. n. 152/91.

“ In deroga a quanto disposto dall'articolo 267 del codice di procedura penale,Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un **delitto di criminalità organizzata** e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale l'intercettazione è consentita **anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.**”



procedimento

I) autorizzazione

Richiesta del p.m.
(art. 267)

Decreto del g.i.p.
(art. 267 c. 1)

Decreto del p.m.
(art. 267 c. 3)
a. modalità (utenze)
b. tempi





In caso di urgenza (art. 267, comma 2)

quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini (es. sequestro di persona a scopo estorsione)

Decreto del
p.m.

Comunicazione
al g.i.p. entro
24 ore

Ratifica del
g.i.p. entro 48
ore





II) esecuzione

Operazioni di ascolto
(personalmente dal p.m. e dagli ufficiali di p.g.)

Impianti installati presso le procure
(art. 268 c. 3)

Documentazione: registrazione, verbale e registro) (art. 268 c. 1 e 2 + 267 c. 5)





previsione atta a garantire un controllo immediato e diretto del pubblico ministero sull'esecuzione delle operazioni, onde prevenire eventuali abusi degli operatori di polizia giudiziaria (figlia della sentenza costituzionale n. 34 del 1973)

Frequenti eccezioni

Prassi del "roaming" ovvero della tecnica dell'instradamento dei flussi sonori captati, dagli impianti installati nelle procure della Repubblica, sino a punti d'ascolto presso gli uffici della polizia giudiziaria → ammesso dalla giurisprudenza (Cass. sez. un., 26 giugno 2008, Carli)

Lo stesso comma 3 → quando tali impianti risultano insufficienti o inadeguati ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria





REGISTRAZIONE

BOBINE (ART. 89
COMMA 2, DISP. ATT.)

VERBALE

contenuto – seppur sommario – delle
conversazioni o comunicazioni intercettate →
BROGLIACCI D'ASCOLTO → funzione provvisoria,
consistente nel fornire ad accusa e difesa «un
documento di consultazione più agile delle
bobine»

REGISTRO

Art. 267, comma 5 → prevede l'annotazione nel registro
riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero.
Qui vengono inseriti, in ordine cronologico, tutti i
decreti che dispongono, autorizzano, convalidano,
prorogano le intercettazioni, così come viene apposta
indicazione della data di inizio e fine delle operazioni





III) Selezione e trascrizione

Discovery

deposito in segreteria del p.m. (art. 268 c. 4 e 5) + facoltà del difensore di esaminare gli atti e di ascoltare le registrazioni

Contraddittorio

Procedura di stralcio (art. 268 c. 6) → individuazione delle intercettazioni non vietate e non manifestamente irrilevanti

Trascrizione

con le forme della perizia → conseguente inserimento nel fascicolo per il dibattimento (art. 268 c. 7)





NELLA PRASSI IL FILTRO DELL'UDIENZA STRALCIO

VIENE SALTATA E LA
SELEZIONE VIENE
FATTA
DIRETTAMENTE IN
DIBATTIMENTO

NON FUNZIONA → LE PARTI
TENDONO A FAR TRASCRIVERE
TUTTO (manca il
contraddittorio con il reale
controinteressato → il soggetto
estraneo al procedimento
penale la cui voce è stata
occasionalmente captata →
vanno avvisati solo i difensori
delle parti)






Criticità della disciplina

Tutela del diritto alla riservatezza del **terzo coinvolto** nell'intercettazione

Tutela del diritto di difesa nel procedimento *de libertate* (Corte cost. 336/2008)






E' costituzionalmente illegittimo l'art. 268 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere **la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate.** In caso di incidente cautelare, il pubblico ministero può depositare, a supporto della richiesta di misura restrittiva della libertà personale, non le registrazioni ma solo i "brogliacci", ossia i verbali nei quali la polizia giudiziaria ha trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate. In effetti, **l'ascolto diretto delle conversazioni non può essere surrogato dalle trascrizioni eseguite, senza contraddittorio, dalla polizia giudiziaria:** l'accesso diretto alle registrazioni può essere, infatti, necessario per valutare **l'effettivo significato probatorio**, perché la qualità delle registrazioni può non essere perfetta, perché risultano spesso rilevanti le pause, l'intonazione della voce etc.. In assenza della trascrizione di un perito, l'interesse difensivo si appunta sull'accesso diretto tutte le volte in cui la difesa ritiene di dover verificare la genuinità delle trascrizioni fatte dalla polizia giudiziaria ed utilizzate dal pubblico ministero: la possibilità per quest'ultimo di depositare solo i brogliacci, se giustificata dall'esigenza di procedere senza indugio alla salvaguardia delle finalità che il codice assegna alle misure cautelari, **non può limitare il diritto della difesa** ad accedere alla prova diretta, considerato, altresì, che le esigenze di segretezza per il proseguimento delle indagini e le eventuali ragioni di riservatezza sono venute meno in riferimento alle comunicazioni poste a base della misura. La piena tutela del diritto di difesa e del principio di parità delle parti sono soddisfatti da una pronuncia di accoglimento limitata alla mancata previsione del diritto dei difensori di accedere alle registrazioni e di estrarne copia.





CONVERSAZIONI INTERCETTATE
DEPOSITATE IN SEGRETERIA



PUBBLICABILI NEL CONTENUTO *EX*
ARTT. 114 COMMI 1 E 7



CONVERSAZIONI INTERCETTATE INSERITE
IN UN'ORDINANZA CAUTELARE



PUBBLICABILI ANCHE NELLA LORO
TESTUALITA' DAL MOMENTO CHE
L'ORDINANZA CAUTELARE NON E' UN
ATTO DI INDAGINE COPERTO DAL
SEGRETO

INDIPENDENTEMENTE DALLA RILEVANZA PENALE





A.C. 4368

APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 15 marzo 2017

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento
penitenziario

84

a) prevedere disposizioni dirette a garantire la **riservatezza delle comunicazioni**, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione, attraverso **prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale per la selezione di materiale intercettativo** nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine, avendo **speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento**, e delle **comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale**, disponendo in particolare, fermi restando i limiti e i criteri di utilizzabilità vigenti



1.

ai fini della **selezione del materiale da inviare al giudice** a sostegno della richiesta di misura cautelare, il pubblico ministero, oltre che per necessità di prosecuzione delle indagini, assicuri la **riservatezza** anche degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero **contenenti dati sensibili** ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che **non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati** per cui si procede o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini, ovvero **irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei**

2) gli atti di cui al numero 1) non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare **siano custoditi in apposito archivio riservato**





9. Acquisizione dei tabulati telefonici (art. 132 d.lgs. 196/2003)

Nozione → prospetto contenente i **dati esterni** del flusso di chiamate riferibile a una o più utenze (data e ora; utenze, gestori; durata; posizione degli apparecchi se sono utenze mobili)

Inquadramento costituzionale → Corte cost. 81/1993 (riconducibili all'art. 15 Cost.) → critica

Vuoto legislativo → colmato dall'art. 132 codice privacy



Art. 132

Conservazione di dati di traffico per altre finalità (1)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico, sono conservati dal fornitore per **ventiquattro mesi** dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione. (2)

1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per trenta giorni. (3)

(...) (4)

3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore **con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private**. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, **direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater** del codice di procedura penale, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante. (5)



B

Atti atipici di indagine

1

- Applicabilità art. 189 c.p.p.

2

- Pedinamenti (tradizionali o elettronici)

3

- Videoriprese

4

- Captatori informatici





PEDINAMENTO ELETTRONICO

Giurisprudenza costante lo considera attività atipica di indagine ed esclude la necessità di una previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria



Dottrina:

- a. Applicazione analogica intercettazioni
- b. Riconducibilità all'art. 16 (non vieta solo le limitazioni ma anche i controlli sugli spostamenti)



Riconducibile al **diritto alla riservatezza** (artt. 2, 117, 8 C.e.d.u.)

ARTICOLO 8

Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia **prevista dalla legge** e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.



Corte e.d.u., 2 settembre 2009, *Uzun c. Germania* → il pedinamento elettronico interferisce con il **diritto al rispetto della vita privata** e deve dunque essere fornito di un'adeguata base legale





VIDEORIPRESE

EFFETTUATE AL DI FUORI
DEL PROCEDIMENTO
PENALE



DOCUMENTO (ART. 234)

EFFETTUATE DALLA P.G. PER
INVESTIGARE SU UNA NOTIZIA
DI REATO

VIDEORIPRESE
DOCUMENTATIVE
(art. 141-*bis*)

VIDEORIPRESE
INVESTIGATIVE
(art. 189)





Cass., Sez. un., 28 luglio 2006, Prisco: diversa natura e disciplina a seconda dell'oggetto e del luogo in cui vengono effettuate

Videoriprese di comportamenti non comunicativi



Videoriprese di comportamenti comunicativi (dialoghi)

Equiparata all'intercettazione di comunicazioni

In luoghi pubblici o riservati

Art. 266, c. 2, I parte

Nel domicilio

Art. 266, c. 2, II parte

Viene registrata solo l'immagine

Fascicolo per il dibattimento *ex art. 268 c. 7*





Videoriprese di comportamenti non comunicativi

Videoriprese effettuate in luoghi pubblici (no aspettativa di riservatezza)

Mezzo di ricerca della prova atipico i cui risultati potranno essere acquisiti *ex art. 189* (anche p.g.)

Videoriprese effettuate in luoghi riservati (es. toilette, *privé* di night club)

Mezzo di ricerca della prova atipico che deve essere autorizzato con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria (incide sulla riservatezza)

Videoriprese effettuate nel domicilio

Vietate per la mancanza di una norma legislativa che contempli i casi e modi di cui all'art. 14, c. 2

Se compiute saranno inutilizzabili

Fascicolo per il dibattito *ex art. 431 lett. b*



2
0
1
1

TECNOLOGIA

Un virus per pc inchioda Bisignani lo Stato diventa hacker a fin di bene

L'inchiesta della procura di Napoli sulla P4 ha utilizzato un software per trasformare il pc di Bisignani in una microspia. In grado di intercettare anche le telefonate su Skype. Così le tecniche dei pirati informatici, spesso usate per spionaggio e guerre cibernetiche, in Italia diventano uno strumento in mano agli inquirenti

di ALESSIO SGHERZA



ROMA - La chiave dell'inchiesta sulla P4 sta anche in qualche byte di codice, in un programma per computer - un virus si potrebbe dire - che i pm Henry John Woodcock e Francesco Curcio sono riusciti a installare nel portatile di Luigi Bisignani, trasformandolo di fatto in una cimice. Un esempio di una tecnologia 'da hacker' utilizzata per fini nobili: come un Robin Hood che intercetta gli indagati per aiutare la giustizia.

Il faccendiere teneva le fila del suo governo-ombra in un piccolo bunker. Impossibile entrare. Inoltre sapeva di essere intercettato: infatti cambiava spesso schede telefoniche, per rendere la vita difficile agli investigatori. E telefonava attraverso il web, utilizzando software come Skype nella convinzione - più che diffusa - che queste





ON LINE SEARCH

Programmi che consentono di copiare, in toto o parzialmente, le unità di memoria del sistema informatico su cui sono installati, per inviare poi i dati acquisiti agli organi di investigazione direttamente mediante la rete internet in modalità nascosta e protetta.

ON LINE SURVEILLANCE

programmi che captano il flusso informativo intercorrente tra le periferiche (video, tastiera, microfono, webcam, ecc.) e il microprocessore del dispositivo attaccato, consentendo al centro di controllo remoto di controllare in tempo reale tutto ciò che viene visualizzato (screenshot), digitato attraverso la tastiera (keylogger), detto attraverso il microfono, visto tramite webcam





Qualificazioni diverse → contrasto
giurisprudenziale

Perquisizione
informatica (art. 247
comma 1-*bis*)

Ispezione
informatica (art.
244 comma 1)

Mezzo di ricerca
della prova atipico

Intercettazione
telematica (art. 266-*bis*)

videoregistrazione

Intercettazione
ambientale (art.
266)


ON LINE SEARCH

ON LINE SURVEILLANCE





Cass., sez. V, 14 ottobre 2009, Virruso,
l'attività autorizzata dal pubblico ministero, consistente nel prelevare e copiare documenti memorizzati sull'hard disk dell'apparecchio [...] aveva avuto ad oggetto **non un flusso di comunicazioni**, richiedente un dialogo con altri soggetti, ma una relazione operativa tra microprocessore e video del sistema elettronico, ossia un flusso unidirezionale di dati confinato all'interno dei circuiti del personal computer. Pertanto, correttamente, i giudici di merito hanno ricondotto l'attività di captazione in questione al **concetto di "prova atipica"**, sottratta alla disciplina prescritta degli artt. 266 ss. c.p.p., utilizzandone i risultati




CRITICA



bene giuridico “**domicilio informatico**” è tutelato – così come il domicilio fisico – dalla doppia riserva di legge e di giurisdizione dell’art. 14 Cost. → la ratio della norma orienta verso la tutela non solo del domicilio come luogo fisico, ma anche degli **spazi virtuali** che rappresentano una continuazione della vita dell’individuo: «l’esigenza[è] di tutelare lo jus excludendi di ciascun soggetto (pubblico o privato, persona fisica o persona giuridica) dalla propria sfera di pensiero o di attività racchiusa nel domicilio informatico



il domicilio informatico potrebbe rappresentare **qualcosa di ancora più personale e intimo rispetto a quello tradizionale** “perché mentre in questo si trovano oggetti, siano essi anche documenti o affetti personali, nel sistema informatico, sia esso depositario dell’attività lavorativa dell’individuo, o anche della sua vita privata, **è custodita e conservata un’estensione della nostra mente**, poiché l’utente, “lavorando” con la macchina, e inserendo le proprie informazioni in essa, le affida i suoi programmi lavorativi e/o personali, i suoi pensieri, i suoi progetti (passati, presenti o futuri)”. Tutti questi dati rappresentano **l’espressione della nostra quotidianità e della nostra personalità**, per cui l’esigenza di salvaguardarli risulta ben più rilevante rispetto al domicilio fisico



TUTELA NEL CODICE PENALE

Sezione IV

Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio

art. 615 *ter c.p.* rubricato “*accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*” → Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero **vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo**, è punito con la reclusione fino a tre anni.





SE SI MUOVE DA QUESTE PREMESSE → **PROVA
INCOSTITUZIONALE O INUTILIZZABILE** PERCHE'
MANCA UNA NORMA ORDINARIA CHE RIEMPIA LA
RISERVA DI LEGGE DI CUI ALL'ART. 14



GIURISPRUDENZA AMMETTE
L'UTILIZZO DEI *TROJANS*, SIA
PUR A CERTE CONDIZIONI





Cassazione penale, sez. VI, 26/05/2015, n. 27100, Musumeci

Le **videoriprese effettuate "da remoto"**, mediante l'attivazione attraverso il c.d. virus informatico della telecamera di un apparecchio telefonico smartphone, possono ritenersi legittime quali **prove atipiche** ai sensi dell'art. 189 cod. proc. pen., salvo che siano effettuate **all'interno di luoghi di privata dimora**, e ferma la necessità di autorizzazione motivata dall'A.G. per le riprese che, pur non comportando una intrusione domiciliare, violino la riservatezza personale.





Cassazione, Sezioni Unite, 28 aprile 2016, Scurato

Inquadrano le attività di indagine poste in essere su comunicazioni informatiche attraverso l'uso di software nella categoria delle **intercettazioni** «c.d. “ambientali”» di cui all'art. 266 comma 2 c.p.p. → in realtà il codice fa riferimento a **intercettazioni tra presenti** e non a intercettazioni ambientali → l'utilizzo di un dispositivo informatico «“itinerante”, con provvedimento di autorizzazione adeguatamente motivato e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di intercettazione, **costituisce una delle naturali modalità di attuazione delle intercettazioni al pari della collocazione di microspie**».



VALORIZZANO

la normativa speciale di cui all'art. 13 d.l. 152/1991, secondo la quale l'intercettazione all'interno del domicilio disposta «in relazione ad un delitto di criminalità organizzata» è consentita «anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa»



«limitatamente ai **procedimenti per delitti di criminalità organizzata**, è consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti – mediante l'installazione di un “captatore informatico” in dispositivi elettronici portatili – **anche nei luoghi di privata dimora ex art. 614 c.p**, pure non singolarmente individuati e anche se ivi non si stia svolgendo l'attività criminosa



«al di fuori della disciplina derogatoria di cui all'art. 13 della legge n. 203 del 1991» viene radicalmente esclusa la possibilità di utilizzare lo stesso tipo di intercettazioni mediante *trojan*, poiché in questo caso non si riuscirebbe a dare attuazione alla clausola prevista dall'art. 266 comma 2 c.p.p. a tutela del domicilio.





CRITICHE DEI PROCESSUALPENALISTI

- preso atto della recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che ha ritenuto legittima, sia pure a determinate condizioni, l'installazione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili per svolgere attività di indagine che incidono sul nucleo più profondo della vita privata degli individui (intimità del domicilio, libertà e segretezza delle comunicazioni, diritto alla privacy);
 - considerato che né il vigente codice di procedura penale né altre leggi autorizzano l'uso di simili strumenti di indagine, e che gli **artt. 14 e 15 della Costituzione e l'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo** richiedono una specifica previsione di legge per ogni violazione dell'intimità domiciliare e della segretezza delle comunicazioni, nonché per ogni ingerenza dell'autorità pubblica nella vita privata e familiare degli individui;
 - consapevoli della necessità di contrastare la criminalità, in particolare quella organizzata e terroristica, con i più sofisticati strumenti di indagine,
- osservano con preoccupazione
- come l'impiego di tali mezzi di intrusione informatica **venga legittimato in sede giurisprudenziale attraverso interpretazioni estensive in una materia governata da un rigido principio di tassatività**;
- auspicano pertanto
- che, ove i suddetti strumenti siano ritenuti indispensabili per l'accertamento di gravi reati, **il legislatore intervenga** con specifiche disposizioni a regolare la materia nell'adeguato bilanciamento dei principi costituzionali e convenzionali coinvolti.

giurisprudenza del Tribunale costituzionale tedesco

1. già nel 2008 aveva esplicitamente riconosciuto un nuovo **diritto costituzionale “all’integrità e alla riservatezza dei sistemi informatici”** fondato sulla dignità dell’uomo e dell’utente informatico (Bundesverfassungsgericht del 27 febbraio 2008)
2. esteso nel 2016 all’uso dei trojans (**Bundersverfassungsgericht, I Senato, 20 aprile 2016 - 1 BVR 966/09, 1 BVR 1140/09**)

auspicio che la Corte costituzionale possa procedere nella stessa direzione alla stregua dell’art. 2 Cost., anziché persistere nell’“errore” di “forzare oltre misura l’interpretazione degli artt. 14 e 15, ritenendo chiusa la lista dei diritti inviolabili”, nonostante le perquisizioni online non minaccino né il domicilio né la libertà e segretezza delle comunicazioni





A.C. 4368

APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO
DELLA REPUBBLICA

il 15 marzo 2017

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale
e all'ordinamento penitenziario

Art. 84 lett. e → delega per disciplinare le intercettazioni di
comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante
immissione di captatori informatici in dispositivi
elettronici portatili prevedendo che:



- 1) l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice;
- 2) La registrazione audio venga avviata dalla polizia giudiziaria o dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale, su indicazione della polizia giudiziaria operante che è tenuta a indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 268 del medesimo codice;
- 3) l'attivazione del dispositivo sia sempre ammessa nel caso in cui si proceda per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale e, fuori da tali casi, nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale; in ogni caso il decreto autorizzativo del giudice deve indicare le ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;

